



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnittrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail labour@labourconsulting.com

Pec labourconsulting@legalmail.it

Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 14 dicembre 2021.

Oggetto: Vaccinazione Obbligatoria – obbligo dal 15.12.2021 – nuove categorie e nuove modalità di accertamento - approfondimento.

Spett.li Clienti,

come vi abbiamo anticipato con la ns NL 57/2021 il D.L 26.11.2021, n. 172 ha introdotto misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Tra queste è stato rafforzato ed esteso l'obbligo vaccinale per alcune nuove categorie di lavoratori che si aggiungono a quelle già coinvolte dal DL 44/2021 convertito con in Legge 76/2021 (sanitari) e dal DL 122/2021 convertito in Legge 133/2021 per il personale dipendente ed i collaboratori (anche volontari) operanti nelle RSA.

Obbligo vaccinale: dal 15 dicembre 2021, i professionisti sanitari sono obbligati a sottoporsi alla dose di richiamo (cosiddetta III^a dose) se sono trascorsi 9 mesi dalla seconda dose ed a completare il ciclo vaccinale se ancora non concluso. L'avvenuta dose di richiamo rappresenta requisito essenziale per l'esercizio della professione e il controllo viene trasferito dalle ASL agli ordini di appartenenza. Stessa disciplina vale per gli Operatori di interesse sanitario (OSS - ASO - massofisioterapisti ma anche per altri operatori in base a specifici profili formativi individuati dalle Regioni).

Si ricorda che, per tutto il personale non ordinistico, l'onere di controllare e far eseguire il ciclo vaccinale ricade sui datori di lavoro. Si invitano pertanto le aziende clienti a prendersi carico di detta verifica, richiedendo ai propri collaboratori di programmare le vaccinazioni nei termini previsti e/o di attestarne l'omissione o il differimento, la richiesta di vaccinazione oppure di attestarne l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Decorsi i termini sopra indicati, il lavoratore che non abbia ottemperato all'obbligo, potrà essere sospeso senza decorrenza della retribuzione.

L'estensione dell'obbligo vaccinale, sempre dal 15 dicembre, coinvolge altre attività lavorativa e, nello specifico si rivolge al:

- PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA SANITÀ.

Per strutture sanitarie (o "della sanità"), il riferimento è quello dell'art. 8-ter del D.Lgs 502/92 che, in estratto, riconduce alle seguenti tipologie:

- a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

Nonché

(c. 2) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi

Da quanto sopra, salvo che la legge di conversione del DL 172/2021 corregga la “dimenticanza”, viene escluso il personale non sanitario delle farmacie e parafarmacie (commessi, magazzinieri, amministrativi, ecc.). Ciò in quanto non trattandosi di personale sanitario e non essendo le farmacie elencate tra le strutture sanitarie ex art. 8-ter cit., questi lavoratori, al momento, non sono annoverati tra i soggetti che dovranno vaccinarsi. Il DL 44/2021 aveva infatti previsto che l’obbligo vaccinale di sanitari e operatori sanitari riguardasse coloro «che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, **nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali**». Il DL 172/2021 tuttavia non ha ripreso questo passaggio “dimenticando” così queste categorie di lavoratori - non sanitari - ancorché impiegati nelle farmacie e parafarmacie. Si immagina tuttavia che detta “dimenticanza”, verrà presto recuperata.

Sono inoltre coinvolte dall’obbligo vaccinale le seguenti categorie:

- docenti e personale amministrativo della scuola/servizi educativi per l’infanzia ed enti di formazione professionale. Si tratta del personale scolastico, comprese scuole non paritarie, nidi, scuole per adulti, sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e tecnica superiore.

- militari e forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria e si ritiene la polizia locale) nonché più in generale il personale della difesa, della sicurezza e chi svolge a qualsiasi titolo attività lavorativa, alle dirette dipendenze delle rispettive amministrazioni, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

- personale del soccorso pubblico (associazioni di volontariato per trasporto e soccorso sanitario convenzionate con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari).

Novità per il personale sanitario.

L’obbligo legato alla vaccinazione non è più legato al luogo o alla struttura in cui si lavora, ma si applica al personale sanitario, ovunque svolga l’attività. L’unico presupposto dell’obbligo è quindi di natura soggettiva. Può sottrarsi all’obbligo solo chi corre un accertato pericolo per la salute, legato a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del ministero. In tal caso la vaccinazione può essere omessa, o solo differita se la condizione è temporanea.

Per il personale sanitario sono previste le seguenti novità in tema di obbligo vaccinale (fonte Federfarma):

- A far data dal 15 dicembre 2021, l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende sia il ciclo vaccinale primario che la somministrazione della successiva dose di richiamo.
- **La competenza in ordine all’ accertamento dell’obbligo vaccinale è stata trasferita dalle Aziende sanitarie agli Ordini professionali** che saranno automatizzati tramite la piattaforma digitale del green pass. **Se dalla piattaforma non risulta la vaccinazione (o la terza dose), l’Ordine di appartenenza invita l’interessato a produrre entro cinque giorni la prova della vaccinazione, l’attestazione del medico che prova le condizioni di esenzione o differimento, o comunque provare l’insussistenza dell’obbligo. In alternativa è possibile produrre prova dell’appuntamento vaccinale, purché fissato non oltre venti giorni dall’invito; l’interessato, una volta vaccinato, dovrà documentarlo nei tre giorni successivi.** Se il sanitario non rispetta i termini, l’Ordine informa la Federazione e, per i sanitari dipendenti, anche il datore di lavoro. Chi non si vaccina (o non fa la terza dose) resta sospeso sino a quando non comunica all’Ordine - e al datore di lavoro se dipendente - di aver completato il ciclo o la terza dose, **ma comunque non oltre il 15 giugno 2022 (sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021).** La sospensione è annotata nell’Albo professionale.
- Non è più consentito il demansionamento del soggetto inadempiente all’obbligo vaccinale ma la sua attività lavorativa è immediatamente sospesa a seguito della comunicazione dell’accertamento da parte dell’Ordine. Per

il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

- Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione e, in caso di omessa verifica, si applicano le relative sanzioni. Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro per il datore di lavoro che consente di lavorare al sanitario sospeso.

Altre novità:

- sino al 15 giugno 2022 la vaccinazione è requisito necessario per la prima iscrizione all'albo.

- chi ha omesso o differito la vaccinazione per comprovati motivi attestati dal medico di medicina generale conserva la retribuzione e, se dipendente, può essere adibito a mansioni diverse (purchè sia evitato il rischio di diffusione del contagio) se invece si tratta di libero professionista, l'esercizio dell'attività dovrà seguire un protocollo speciale di prevenzione adottato con decreto interministeriale (alla data di oggi non emesso).

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp
